

Direttiva n. 10 (2023)

Espressione del voto e validità e nullità delle schede

A. Basi legali

- 1 Legislazione cantonale
 - articoli 25-27 e 41 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici ([LEDP](#))
 - articolo 8 capoverso 1 del regolamento del 5 giugno 2019 sull'esercizio dei diritti politici ([REDP](#))
- 2 Legislazione federale
 - articoli 12, 35 e 38 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici ([LDP](#))

B. Espressione del voto nelle votazioni

- 3 Nelle *votazioni* il voto si esprime con la formula «sì» o «no» nelle lingue nazionali. (art. 25 LEDP) Le lingue nazionali sono stabilite dalla Costituzione federale: tedesco, il francese, l'italiano e il romancio ([art. 4 Cost. fed.](#)).
- 4 Nelle *votazioni con domanda sussidiaria* e nelle *votazioni con varianti* il voto si esprime apponendo una croce nella casella che affianca il testo scelto (art. 8 cpv. 1 REDP).

C. Espressione del voto nelle elezioni

- 5 Nelle *elezioni con il sistema proporzionale* (ad eccezione dell'elezione del Consiglio nazionale) il voto si esprime apponendo una croce nella casella che affianca la lista prescelta o, se non si intende scegliere una lista, apponendo una croce nella casella denominata «Senza intestazione». Non può essere attribuito il voto a più di una lista. Il voto ai candidati si esprime apponendo una croce nella casella che affianca i candidati scelti. Può essere espresso un numero massimo di voti pari al numero di seggi da attribuire.
- 6 Nelle *elezioni con il sistema maggioritario* il voto si esprime apponendo una croce nella casella che affianca i candidati scelti. Può essere espresso un numero massimo di voti pari al numero di seggi da attribuire.
- 7 Nell'*elezione del Consiglio nazionale* l'elettore può usare una scheda prestampata (scheda intestata a una lista) o la scheda non prestampata. L'elettore può stralciare nomi di candidati che già figurano sulla scheda e può iscrivere nomi di candidati. Sulla scheda il nome di un candidato può figurare al massimo due volte (cumulo).

Espressione del voto e validità e nullità delle schede

D. Iscrizione nell'elenco dei votanti

- 8 In tutti i casi in cui la scheda sia considerata nulla, l'elettore deve sempre essere iscritto nell'elenco dei votanti. Il numero di schede votate (somma delle schede valide, bianche e nulle) deve corrispondere al numero di votanti.
- 9 Nel caso di scheda da non computare (scheda senza carta di legittimazione e scheda arrivata all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto), il materiale votato viene conservato a parte, le buste di voto rimangono chiuse e l'elettore non viene iscritto nell'elenco dei votanti.
- 10 Nel caso di elezioni o votazioni contemporanee, l'elettore che partecipa solo a una elezione o votazione, deve essere iscritto nell'elenco dei votanti solo per l'oggetto sul quale ha votato. In questo caso, il numero di votanti sarà diverso tra i due oggetti.

E. Facoltà di accertamento dell'ufficio elettorale

- 11 Nei paragrafi seguenti sono esposti i casi più frequenti di errori degli elettori e di situazioni particolari. Per ogni caso è indicato come deve essere considerata la scheda in modo da assicurare un'applicazione omogenea delle regole in tutti i Comuni. Se la nullità della scheda o del voto non è stabilita nella legge, in casi fondati l'ufficio elettorale può adottare una decisione sulla validità o nullità di una scheda diversa da quella indicata. La decisione divergente deve essere giustificata da validi motivi e riportata nel verbale dell'ufficio elettorale. In caso di dubbi l'ufficio elettorale ha la facoltà di compiere gli accertamenti, per esempio contattando gli elettori, confrontando la firma sulla carta di legittimazione con un'altra firma depositata nel Comune o effettuando altre verifiche.

F. Casi riguardanti la busta di trasmissione

12 Busta di trasmissione...

F1	... non ufficiale	scheda nulla	art. 41 cpv. 1 lett. e LEDP
F2	... non ufficiale con all'interno la busta di trasmissione ufficiale e il materiale votato	scheda valida	in particolare nel caso di buste provenienti dall'estero, per ridurre i problemi con i servizi postali, capita che elettori inseriscano la busta di trasmissione con il materiale di voto in una busta neutra
F3	... sigillata con nastro adesivo	scheda valida	

G. Casi riguardanti la carta di legittimazione

13 Carta di legittimazione...

G1	... mancante	scheda da non computare (con nota nel verbale)	conservare a parte senza aprire busta di voto, senza registrazione nell'elenco votanti
G2	... non firmata	scheda nulla	conservare a parte senza aprire busta di voto, con registrazione nell'elenco votanti
G3	... senza data di nascita	scheda valida	in caso di dubbio, effettuare verifiche con l'elettore
G4	... con data di nascita sbagliata	scheda valida	in caso di dubbio, effettuare verifiche con l'elettore
G5	... con firma di altra persona (con certificato medico)	scheda valida	(elezioni cantonali 2015, decisione dell'Ufficio cantonale di accertamento, FU 2015 3654, 3655)
G6	... con firma di altra persona (senza certificato medico)	scheda nulla	in assenza di un certificato medico si presume che l'elettore sia in grado di firmare la carta di legittimazione (elezioni cantonali 2015, decisione dell'Ufficio cantonale di accertamento, FU 2015 3654, 3655) conservare a parte senza aprire busta di voto, con registrazione nell'elenco votanti
G7	... con firma falsa	scheda nulla	verificare se sono adempiuti criteri per una segnalazione al Ministero pubblico conservare a parte senza aprire busta di voto, con registrazione nell'elenco votanti
G8	... tagliata	scheda valida	
G9	... senza scheda di voto	scheda nulla	

Espressione del voto e validità e nullità delle schede

H. Casi riguardanti la scheda

14 Scheda di voto...

H1	... non ufficiale (fotocopia, facsimile eccetera)	scheda nulla	art. 41 cpv. 1 lett. b LEDP
H2	... danneggiata	scheda valida (danno lieve) scheda nulla (danno importante)	se il danno è lieve (esempio, un angolo strappato, eccetera) e non vi sono indizi di manomissioni la scheda può essere considerata valida; se la scheda è molto rovinata, deve essere considerata nulla
H3	... prestampata, non compilata a mano	scheda nulla	art. 41 cpv. 1 lett. d LEDP
H4	... con segni di riconoscimento e espressioni estranee alla votazione o all'elezione	scheda nulla	art. 41 cpv. 1 lett. a LEDP
H5	... illeggibile	scheda nulla	art. 41 cpv. 1 lett. c LEDP
H6	... inserita direttamente nella busta di trasmissione (senza busta di voto)	scheda valida	se non vi sono indizi di manomissioni la scheda può essere considerata valida; prestare attenzione a garantire il segreto di voto; in caso di dubbio, effettuare verifiche con l'elettore
H7	... votata usando una matita o un pennarello	scheda valida	

I. Altri casi riguardanti il materiale di voto

15 Altri casi:

I1	- nella busta di trasmissione, carta di legittimazione inserita nella busta di voto	scheda valida	conservare a parte e aprire alla presenza dell'ufficio elettorale prestando attenzione a garantire il segreto di voto
----	--	---------------	--

Espressione del voto e validità e nullità delle schede

12	- scheda inviata nella busta di voto (invece di usare la busta di trasmissione), con carta di legittimazione	scheda valida	conservare a parte e aprire alla presenza dell'ufficio elettorale prestando attenzione a garantire il segreto di voto
13	- scheda inviata nella busta di voto (invece di usare la busta di trasmissione), senza carta di legittimazione	scheda da non computare (con nota nel verbale)	conservare a parte e aprire alla presenza dell'ufficio elettorale prestando attenzione a garantire il segreto di voto, senza registrazione nell'elenco votanti
14	- più carte di legittimazione e schede inserite nella medesima busta di trasmissione	schede valide	in caso di dubbio, effettuare verifiche con gli elettori
15	- carta di legittimazione con firme invertite tra coniugi o familiari	schede valide	in caso di dubbio, effettuare verifiche con gli elettori
16	- in caso di elezioni o votazioni contemporanee, schede inserite invertite nelle buste di voto	schede valide (se vi è certezza dell'inversione delle schede ed è esclusa la possibilità che l'elettore abbia votato due volte nella medesima votazione)	si tratta in particolare del caso delle elezioni cantonali e comunali con buste di voto forate che permettono di vedere il colore della scheda contenuta
17	- in caso di elezioni o votazioni contemporanee, schede non inserite nelle buste di voto corrette	schede nulle	al momento dell'apertura della busta di voto con la scheda non corretta non può più essere esclusa la possibilità che l'elettore abbia votato due volte per il medesimo oggetto e non vi è quindi certezza di un errore di inversione delle schede (le buste di voto non forate non permettono di vedere quale scheda contengono)
18	- in caso di elezioni o votazioni contemporanee, schede inserite in un'unica busta di voto	schede valide (se vi è certezza che l'elettore non abbia votato due volte nella medesima votazione)	

Espressione del voto e validità e nullità delle schede

19	- due schede riguardanti la medesima elezione o votazione inserite in un'unica busta di voto	scheda nulla	una scheda è considerata nulla e una scheda non è computata in modo che il numero di schede corrisponda al numero di votanti
110	- schede pervenute dopo la chiusura delle operazioni di voto (dopo le ore 12.00 della domenica)	schede da non computare	conservare a parte senza aprire busta di voto, senza registrazione nell'elenco votanti; art. 41 cpv. 5 lett. a LEDP

J. Casi riguardanti l'espressione del voto

16 Casi riguardanti l'espressione del voto:

J1	- nelle elezioni con il sistema maggioritario, scheda che porta il nome di persona che non è tra i candidati	scheda nulla	art. 41 cpv. 2 lett. a LEDP
J2	- nelle elezioni con il sistema maggioritario, scheda che contiene più voti dei seggi da assegnare	scheda nulla	art. 41 cpv. 2 lett. b LEDP
J3	- nell'elezione del Consiglio nazionale, scheda intestata che non contiene nessun nome di candidato	scheda nulla	art. 38 cpv. 1 lett. a LDP
J4	- nell'elezione del Consiglio nazionale, voti in soprannumero se il candidato figura più di due volte sulla scheda	scheda valida, voti in soprannumero stralciati	art. 38 cpv. 2 lett. a LDP
J5	- nell'elezione del Consiglio nazionale, scheda che contiene più nomi del numero di seggi da assegnare	scheda valida, voti in soprannumero stralciati	art. 38 cpv. 3 LDP ; sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano e, in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano
J6	- voto dato a un candidato deceduto	voto valido	art. 66 LEDP, art. 36 LDP

K. Entrata in vigore

17 La presente direttiva entra in vigore il 1° marzo 2023.